

Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/1993

Abrogato da: Decreto legislativo del 14/11/2024 n. 175

Articolo 58

Nuove prove in appello.(1)

Articolo 58 -

Nuove prove in appello.(1)

In vigore dal 04/01/2024 al 01/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis.

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal **D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023**, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

Torna al sommario